

TI_GERICHTE 12.2015.165 vom 16. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.165

FR: TI_GERICHTE 12.2015.165 du 16 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 12.2015.165 del 16 gennaio 2017

Regeste

Restituzione di prestazioni - indebito arricchimento

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha preliminarmente stabilito che la contestazione fosse retta dal diritto svizzero. Questo accertamento preliminare non è stato contestato dalle parti. Invero l'appellante, che sottopone alla Corte una memoria inutilmente lunga, ripetitiva, talora poco pertinente (e comprensibile), accenna fuggacemente, e pertanto in violazione dell'obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), all'applicabilità del diritto rumeno (cfr. appello, n. 8, pag. 18), che non è tuttavia stato provato, salvo poi fondare tutte le sue ragioni sul diritto svizzero. L'applicabilità di quest'ultimo ordinamento non è pertanto in discussione.

E. 2

2.1. La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d'ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte che la controparte ha ommesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d'ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell'incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).

2.2. L'appellante ripropone anche in questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice. L'eccezione va disattesa d'acchito. In effetti, una volta assodato - come ha fatto il Pretore (cfr. giudizio, pag. 2, secondo paragrafo in initio ; inoltre doc. M-AI) - che era stata l'attrice ad aver versato, a più riprese, gli importi di cui domanda la restituzione, spettava a lei sola - e non a Alessandro Scalia - di chiedere la restituzione delle cifre in discussione. Contrariamente a quanto crede l'appellante, la

circostanza secondo cui l'attrice non fosse parte alle trattative rispettivamente al precontratto di cessione dei terreni, in relazione ai quali furono versati tali importi, non è, per contro, di rilievo ai fini di questo accertamento.

E. 3

AP 1 avversa, in seguito, la sentenza pretorile, sostenendo che l'invocazione, da parte dell'attrice, della nullità del contratto preliminare, steso nella forma scritta semplice anziché in quella dell'atto pubblico, come prescrive l'art. 216 cpv. 2 CO, sia abusiva. A torto, tuttavia. Intanto questa censura non era stata sollevata negli allegati introduttivi di causa in prima istanza - e pertanto non era stata discussa in quella sede - per cui essa appare inammissibile (art. 55, 221 segg., 229, 317 CPC). Inoltre, come ha spiegato il Pretore riferendosi alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, non commette abuso di diritto chi invoca la nullità per vizio di forma di un precontratto di vendita immobiliare che, come in concreto, non è poi stato eseguito, se si esclude il versamento delle rispettive caparre (cfr. diffusamente sull'argomento DTF 140 III 200 consid. 4). Sempre riferendosi alla prassi della Corte suprema il Pretore ha ulteriormente argomentato che la nullità del precontratto implicava anche quella della clausola che, in caso di inesecuzione dello stesso da parte del venditore, poneva a carico di quest'ultimo una pena convenzionale, la quale era volta a rafforzare l'obbligazione principale assoggettata alla forma dell'atto pubblico; come ha considerato il primo giudice, la pena convenzionale in rassegna non aveva per contro lo scopo di risarcire l'interesse negativo derivante da una eventuale culpa in contrahendo dell'attrice, che la convenuta non aveva né fatto valere in via riconvenzionale né eccepito in compensazione, per cui non poteva essere validamente stipulata nella forma scritta semplice (cfr. DTF 140 III 200 consid. 5). Ora, l'appellante non mette in forse in alcun modo queste deduzioni, che la Corte condivide integralmente. La tesi dell'abuso di diritto, che ad ogni buon conto potrebbe interessare solo una parte dei terreni oggetto di trattative (200'000 mq), per i quali era stato steso un precontratto, va, dunque, respinta nel caso in esame.

E. 4

4.1. Aderendo alla tesi attorea, il Pretore ha infine escluso che la convenuta potesse opporsi alla restituzione della somma in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 CO. L'appellante afferma invece che l'attrice fosse al corrente della nullità del precontratto e che, in ogni caso, l'onere della prova di aver pagato per errore incombeva all'attrice medesima, che non vi aveva però fatto fronte. Anche questa censura, che non era stata sollevata negli allegati introduttivi di causa in prima istanza, appare inammissibile. Ad ogni buon conto va respinta nel merito.

4.2. Giusta l'art. 63 cpv. 1 CO chi ha pagato involontariamente un indebito può pretenderne la restituzione solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore. Il Pretore, sulla scorta delle deposizioni dei vari testi ha, in un primo tempo, ritenuto che non era stato provato in causa che l'attrice sapesse della nullità del precontratto in funzione del quale aveva versato, a più riprese, le caparre in oggetto. Questa conclusione è condivisa da questa Corte, a dispetto della contestazione dell'appellante. Il giudice di prime cure si è quindi chiesto se questo accertamento bastasse per ammettere la pretesa creditoria dell'attrice sulla scorta dei requisiti legali: giusta l'art. 63 cpv. 1 CO l'attrice stessa doveva provare, in più, di aver effettuato il pagamento per errore, confidando - a torto - nella validità della pattuizione. Il primo giudice è quindi partito dal principio secondo cui vi è da presumere un errore - poco importa se essenziale o scusabile - ogniqualvolta può essere escluso che chi effettua il versamento abbia l'intenzione di fare una donazione, ritenuto altresì che nei rapporti commerciali non bisogna mai partire da quest'intenzione (cfr.

riassuntivamente Hermann Schulin , BSK, OR-I, 6.a edizione, ad art. 63 n. 4, con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale). Nella fattispecie l'intenzione di effettuare una donazione da parte dell'attrice appare esclusa, sicché bisogna concludere, con il Pretore, che AO 1 poteva legittimamente chiedere - ed ottenere - la restituzione di quanto versato alla convenuta in applicazione delle disposizioni sull'indebito arricchimento.

E. 5

5.1. L'appello dev'essere, di conseguenza, respinto. 5.2. Gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 CPC). Per questi motivi, richiamati per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili, decide: 1. L'appello 14 settembre 2015 di AP 1 è respinto . 2. Le spese processuali dell'appello, di complessivi fr. 10'000.-, sono a carico dell'appellante, che è inoltre tenuta a rifondere all'appellato fr. 6'500.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere

Remedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.